

Avv. Claudio Di Tonno
Via Regina Elena, n. 49 PESCARA
Tel. 085/8424511
Fax 085/8424539
Cod fisc DTNCLD56D11G438P

Avv. Matteo Di Tonno
Viale Regina Elena, n. 49 PESCARA
Tel. 085/8424511 fax 085/8424539
Cod fisc DTNMTT82C30G438C
e mail studiolegale@ditonno.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Roma

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Per **GRUPPO AIR Srl** (P.IVA 06464831004) in persona dell'Amministratore in carica, legale rappresentate Raffaele Montanaro (C.F. MNTRFL70S09E435J) con sede in Roma, via Giulio Cesare, n.47, elettivamente domiciliata presso l'Avv. Giulio Mastroianni con studio in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 48, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso principale, dall'Avv. Claudio Di Tonno (C.F. DTNCLD56D11G438P) del Foro di Pescara congiuntamente e separatamente all'Avv. Matteo Di Tonno del Foro di Bologna (C.F. DTNMTT82C30G438C), i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria cancelleria al numero di fax 085/8424539 ovvero agli indirizzi p.e.c. avvditonno@pec.giuffre.it matteoditonno@ordineavvocatibopec.it

nel ricorso RG 3024/2019

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro in carica, legale rappresentate, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12

nonché contro

Tele A57 Srl in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Rossano (CS), Piazza Grottaferrata, n. 3

per l'annullamento, previa sospensiva

della nota del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi avente ad oggetto: “Anno 2017 – Domanda di ammissione al contributo, Prot. 7478/2018, di cui al D.P.R. n. 146/2017. Società GRUPPO AIR S.r.l. per il marchio TELEMX – Regione Abruzzo. Conferma della non ammissibilità della domanda” datata 29 marzo 2019 (doc. 1);

nonché per l'annullamento

in parte qua

del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, datato 9 aprile 2019, prot. n. 0024080 a firma del Direttore Generale con il quale è stata approvata “la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale e elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, come riportati negli allegati A e B” oltre che disposta la “liquidazione, secondo quanto riportato in premessa, degli importi spettanti alle suddette emittenti” (doc. 2).

e, per quanto occorrer possa, per l'annullamento

in parte qua

della graduatoria definitiva TV commerciali - annualità 2017 Allegato A e B – Decreto direttoriale 9 aprile 2019 (docc. 3 e 4).

FATTO

1. Come già rappresentato all'Ecc.mo TAR adito con il ricorso introduttivo, il Gruppo AIR S.r.l. (di seguito, la Società) è autorizzata alla fornitura di servizi media audiovisivi in ambito locale (Abruzzo). Nel tempo la Società ha conservato mediamente stabile il numero di personale occupato, senza far ricorso ad ammortizzatori sociali. Nove sono i dipendenti.

2. La Società è, inoltre, titolare della testata giornalistica “*Telex Lanciano*” iscritta dal 30 settembre 1978 al n. 67 del registro dei periodici presso il Tribunale di Lanciano. Quest’ultima **svolge un ruolo di primissimo rilievo nell’ambito del pluralismo dell’informazione regionale**. La redazione è sottoposta alla direzione della giornalista professionista, Direttrice Leonarda D’Alonzo.

3. Presso l' Ecc.mo TAR è, come detto, incardinato il ricorso avverso la nota con la quale il Ministero ha respinto la domanda di ammissione al contributo destinato al sostegno al pluralismo ed all'informazione locale (D.P.R. 146/2017) per l’anno 2017 oltre all’anzidetta **graduatoria provvisoria** (priva del nominativo della Società).

4. I provvedimenti sono stati impugnati per i seguenti motivi di diritto:

I. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146; artt. 1 e 3 della Legge n.241/90; eccesso di potere per difetto di istruttoria e falso supposto di diritto, falsa applicazione della *lex specialis*; violazione del divieto di commistione dei requisiti di partecipazione e criteri di valutazione.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge n.241/90; eccesso di potere per violazione del principio del legittimo affidamento.

III. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 sotto altro profilo; eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di istruttoria e di motivazione sotto altro profilo.

IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 e 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146; eccesso di potere, illogicità manifesta e difetto di istruttoria.

5. Orbene, ai fini del presente ricorso per motivi aggiunti, conviene ripercorrere, seppure in modo sintetico, la vicenda in fatto.

6. Benché il ricorso sia ancora pendente è accaduto quanto segue.

7. La normativa di settore prevede, innanzitutto, la comunicazione individuale sulla domanda di contributo e la pubblicazione di una graduatoria provvisoria. Gli interessati possono proporre reclamo.

8. Come detto, la ricorrente ha proposto un ricorso introduttivo sia verso il provvedimento individuale di diniego che la graduatoria provvisoria. Nelle more, il 25 gennaio 2019, ha formulato il reclamo (inoltrato tramite SICEM con pec acquisita al prot. n. 5557 cui ha fatto seguito la nota pec acquisita al prot. n. 5594 del 28 gennaio 2019) chiedendo, in suo accoglimento, l'annullamento della comunicazione di non ammissione e, ove occorra, della graduatoria provvisoria e, quindi, l'inserimento della società alla contribuzione per l'anno 2017.

9. Con provvedimento del 29 marzo 2019 avente ad oggetto “*Anno 2017 Domanda di ammissione al contributo, Prot. 7478/2018, di cui al d.P.R. n.14672017. Società GRUPPO AIR S.r.l. per il marchio TELEMAT – Regione Abruzzo. Conferma della non ammissibilità della domanda*” il MISE ha rigettato il reclamo e confermata la non ammissibilità della domanda per l'annualità 2017 (provvedimento che qui si impugna).

10. Successivamente, con decreto n. 24080 del 9 aprile 2019 è stata approvata *“la graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2017 delle emittenti televisive a carattere commerciale e l'elenco degli importi dei contributi spettanti ai relativi soggetti beneficiari”*.

11. Il presente ricorso verte pertanto sull'impugnazione della graduatoria definitiva, e sul provvedimento di riscontro (negativo) reso sul reclamo; inoltre, a titolo prudenziale vengono impugnati gli allegati recanti i nominativi dei richiedenti ammessi con riserva (anche in tali benché non compare la ricorrente).

I provvedimenti che in questa sede si impugnano sono palesemente illegittime per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Eccesso di potere per illegittimità derivata.

12. Con ricorso introduttivo è stato impugnato il provvedimento individuale di non ammissione (oltre che la graduatoria provvisoria) e, pertanto, l'illegittimità di tali atti riverbera con efficacia viziante sulla legittimità degli atti in questa sede impugnati.

II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; erronea valutazione, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria, ingiustizia manifesta; difetto di motivazione.

13. In attuazione dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, desumibili dall'art. 97 Cost., il provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e di diritto che ne giustificano l'adozione (*ex multis* Cons. Stato sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6006). La motivazione

deve consentire la verifica del corretto esercizio del potere, ovvero rappresentare l'*iter* logico seguito per l'adozione dell'atto. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va, infatti, inteso "*secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150)*" (Cons. Stato sez. V 25 maggio 2017, n. 2457).

14. Nel caso che ci occupa il provvedimento adottato dal Ministero oltre ad essere infondato, per i motivi che si diranno, risulta segnato da una evidente e grave insufficienza motivazionale.

15. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.146/2017 è concesso alle emittenti di presentare richiesta di rettifica o riammissione delle domande, fornendo tutti gli elementi necessari al riesame della pratica. Il Ministero "*in caso di non ammissione delle domande, di esclusione o successiva revoca*" deve dare "*comunicazione con provvedimento motivato*".

16. Come già detto la Società ha proposto in data 25 gennaio c.a., reclamo, purtuttavia l'atto adottato dal MISE nulla ha argomentato in riferimento ai rilievi mossi (doc. 5).

17. Sul punto vale la pena rilevare come l'ordinamento tuteli la partecipazione dei privati nel procedimento amministrativo prevedendo “strumenti” di contraddittorio già in sede amministrativa. In tal senso si intende soddisfare l'esigenza di democraticità dell'azione oltre che di buon andamento della P.A. riconoscendo rilievo anche all'apporto collaborativo del privato in un'ottica di funzione deflattiva del contenzioso. Vi è, quindi, che occorre una puntuale controdeduzione in merito alle osservazioni del privato.

18. In particolare, nella motivazione alcunché viene rilevato e controdedotto, dal MISE rispetto alla denunciata **insussistenza di una norma dalla quale deriverebbe la non provata incompatibilità tra la carica di amministratore e lavoratore subordinato, della mancanza di una previsione di incompatibilità nella stessa *lex specialis***, dalla evidente, e non confutata, qualifica di lavoratore subordinato del giornalista Tommaso D'Alonzo.

19. Sul punto viene fatto unicamente riferimento alla circostanza che *“nel periodo tra il 27/7/2016 e il 23/7/2018 il sig. Tommaso D'Alonzo, oltre ad aver sottoscritto le domande di contributo per le annualità 2016, 2017 e 2018, in qualità di legale rappresentate della Società, ha anche in qualità di Amministratore unico, preso parte all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio della società relativo all'esercizio 2016”*; il MISE, infatti, si limita a *“confermare le motivazioni circa l'incompatibilità tra la carica di Amministratore unico della Società e quella di giornalista/pubblicista dipendente subordinato del sig. Tommaso D'Alonzo”*.

20. Del tutto tautologica è quindi, la motivazione contenuta nel provvedimento che nulla controdeduce rispetto alla censure già mosse dalla Società.

21. Carente e superficiale risulta il provvedimento impugnato con il quale il Ministero ha escluso la ricorrente dai contributi sulla base della sola ed unica osservazione, anche nello specifico settore dell'editoria, che la carica di amministratore risulti incompatibile con quella di lavoratore subordinato; tutto ciò, peraltro, senza neppure considerare l'idoneità della ricorrente a conseguire il contributo pur senza voler computare il dipendente "accusato" di incompatibilità dell'azione amministrativa.

22. Sebbene per regola generale, per determinare l'illegittimità del provvedimento lesivo non occorra, una analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, vi è comunque che, secondo la giurisprudenza, dalla motivazione del medesimo atto è necessario che si evinca che l'amministrazione abbia "*effettivamente tenuto conto nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà, e si rendano percepibili le ragioni del mancato recepimento delle medesime nell'azione amministrativa*" (Cons. Stato sez. IV, 31 luglio 2017, n. 3806).

III. Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 Legge 241/90; violazione della *lex specialis*; violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c.

23. Il carattere necessariamente limitato delle risorse pubbliche impone il controllo e la verifica delle ragioni dell'impegno di spesa.

24. In tal senso, l'art. 12 n. Legge 241/90 stabilisce come "*la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla **predeterminazione** da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,*

dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi". Secondo la giurisprudenza la norma "esprime il principio della **necessaria predeterminazione del contenuto delle decisioni amministrative**" al fine di impedire che l'erogazione generi ingiusti favoritismi (Con. Stato, sez. V., 8 novembre 2017, n. 5149).

25. La giurisprudenza ha, altresì, chiarito come l'art. 12 della Legge 241/90 "esprime un principio di carattere generale dell'azione amministrativa in forza della quale l'erogazione di somme di denaro da parte dell'amministrazione pubblica (...) non può considerarsi completamente libera, essendo, invece, necessario che la discrezionalità che connota tale attività sia incanalata mediante la preventiva predisposizione di criteri e modalità di scelta del progetto o dell'attività da beneficiare. La preventiva predisposizione dei suddetti criteri e il correlativo richiamo ad essi nel provvedimento di concessione costituisce, dunque, condizione di validità del provvedimento (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2914, Cons. Stato sez. V, 23 marzo 2015, n. 1552)" (Cons. Stato sez. V, 8 novembre 2017, n. 5149).

26. Orbene il D.P.R. 146/2017 ha individuato, all'art. 4, i requisiti di ammissione ad usufruire dei contributi relativi al *Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione delle emittenti televisive e radiofoniche locali*.

27. La norma non stabilisce **alcun criterio di incompatibilità** tra la carica di Amministratore unico e lavoratore subordinato.

28. Il MISE ha, invece, in modo del tutto illegittimo, e in violazione del principio di tassatività e legalità, elaborato ed applicato un criterio non tipizzato adducendo quale motivazione "l'incompatibilità tra la carica di

Amministratore unico della Società e quella di giornalista/pubblicista dipendente subordinato del sig. Tommaso D'Alonzo”.

29. Pertanto il provvedimento è illegittimo perché privo di una *condizione di validità* essendo stato applicato un criterio escludente mai disciplinato. Prova ne è il fatto che il contenuto letterale del provvedimento è privo di un richiamo normativo e regolamentare e, pertanto, l'assunto può ritenersi del tutto apodittico.

30. D'altra parte, come ampiamente illustrato ed argomentato nel ricorso introduttivo, non esiste alcun divieto dell'ordinamento circa il cumulo dei ruoli di socio Amministratore unico e di lavoratore subordinato di una medesima società.

31. La giurisprudenza, anzi, ha ritenuto la qualità di amministratore di una società di capitali **compatibile** con la qualifica di lavoratore subordinato della società stessa ove *“si accerti l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale [oltre] che, colui che intende far valere il rapporto di lavoro subordinato, fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell'assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass. civ. sezione 1n. 24972 del 6 novembre 2013)”* (ex multis Cass. Civ. 30 settembre 2016, n. 19596).

32. Nel merito, si ribadisce come il Sig. Tommaso D'Alonzo dal 2000 è dipendente della scrivente Società, regolarmente assunto con la qualifica di giornalista pubblicista telereporter, esercita, anche attualmente, le funzioni di giornalista addetto alla regia. Svolge la propria attività nella redazione della testata giornalistica Telexmax Lanciano con specifiche funzioni e risponde alle dirette indicazioni del direttore. Va detto che l'aver

“sottoscritto le domande di contributo” così come l’aver *“preso parte all’assemblea dei soci di approvazione del bilancio della società relativo all’annualità 2016”*, circostanze censurate dal Ministero nel provvedimento che qui si impugna, nulla incidono sulla natura del rapporto di lavoro subordinato del sig. Tommaso D’Alonzo.

33. Si tratta, infatti, di un attività, evidentemente, afferente alla carica sociale, temporaneamente assunta, e completamente diversa da quelle proprie svolte dal dipendente/giornalista. Sul punto merita di essere sottolineato, inoltre, come tutte le incombenze gestionali amministrative erano affidate a persone esterne (in particolare un commercialista).

34. Vi è, inoltre, come debbano essere diversamente valorizzati (cosa non fatta dal Ministero) gli indici rivelatori funzionali alla connotazione del rapporto di lavoro come subordinato. In particolare, nel corso degli anni il giornalista ha sempre percepito una retribuzione in misura predeterminata conservando le proprie mansioni lavorative ed ha rinunciato a qualsivoglia emolumento gli sarebbe astrattamente spettato per ricoprire la carica sociale.

35. Tali elementi sono stati affatto considerati dal Ministero. L’eventuale conflitto di interessi, nonché l’eventuale mancanza di subordinazione del prestatore di lavoro al potere sovraordinato devono essere accertati in concreto, legittimandosi, viceversa, la cumulabilità dei due ruoli: **accertamenti che il Ministero non ha compiuto**. In altre parole le condizioni che la giurisprudenza presuppone per la ricorrenza di un ipotesi di incompatibilità tra la carica di Amministratore unico e quella di dipendente non risultano affatto indagate dal Ministero che con una istruttoria obiettivamente superficiale si è limitato a rigettare le domande di contributo con una argomentazione sibillina di incompatibilità.

36. Merita inoltre di essere osservato come solo per una migliore utilizzazione delle risorse interne alla Società, e non ultimo anche per un sano motivo di risparmio di costi, che a seguito delle dimissioni improvvisate dalla carica di Amministratore unico da parte della Sig. ra Maria Laura Paolini, la Società non ha fatto ricorso immediatamente alla nomina di un Amministratore esterno, e che il dipendente Sig. Tommaso D'Alonzo ha assunto, in via esclusivamente formale e temporanea, quella funzione senza svolgere reali poteri di gestione.

37. A ciò si aggiunga, per mera completezza, che in data 23 luglio 2018 il sig. Tommaso D'Alonzo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Unico avanti all'assemblea ordinaria dei soci che contestualmente ha nominato, quale nuovo Amministratore, il sig. Raffaele Montanaro (come risulta dalla visura camerale). Vale la pena osservare come solitamente la durata della carica sociale di un amministratore unico di una società di capitali nei fatti si protrae per più esercizi sociali, la temporaneità della durata della carica ricoperta dal Sig. Tommaso D'Alonzo è evidente e non necessita particolari sottolineature per il fatto stesso di essere stata limitata nel tempo. Così, infatti, a seguito della delibera di nomina del 23 luglio 2018 il dipendente Sig. Tommaso D'Alonzo ha, comunque, cessato di ricoprire la carica.

38. La valutazione della sola attività svolta, del tutto temporaneamente, in qualità di Amministratore della Società da parte del sig. Tommaso D'Alonzo rivela tutta la fallacità dell'istruttoria condotta dal Ministero.

39. Pur escludendo che spetti al MISE la qualificazione del rapporto lavorativo, la mancata verifica delle circostanze fattuali afferenti l'attività lavorativa subordinata del giornalista, rende del tutto evidente la carenza motivazionale nonché la illegittimità del provvedimento.

40. Il provvedimento inoltre rinvia a “*verifiche svolte presso l'INPGI*” (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani). Orbene si tratta di un rinvio del tutto generico e non si conosce il valore di siffatte “*verifiche*”; non si comprende a cosa intenda riferirsi il Ministero. Gli accertamenti svolti presso l'INPGI risultano non solo del tutto inconferenti ma pregiudizievoli del diritto di difesa, non consentendo il controllo del percorso logico argomentativo operato dall'amministrazione. Per quanto esposto si tratta, pertanto di un provvedimento gravemente afflitto da illegittimità.

41. Pur rimanendo nell'alveo della censura della illegittimità del provvedimento, vale la pena, comunque, ricordare che in una società a responsabilità limitata le funzioni di amministratore non si distanziano, in via decisionale, rispetto a quelle dei soci.

42. Quanto fin qui detto sarebbe già di per sé sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, ma vi è un altro aspetto che deve essere necessariamente colto per della valutazione della sussistenza di un rapporto di subordinazione.

43. Ai fini dell'adozione del provvedimento di diniego non risulta affatto scrutinata **la speciale normativa in tema di editoria**.

44. Ai sensi della L. 8 febbraio 1948, n 47 “*Disposizioni sulla stampa, diffamazione, reati attinenti alla professione e processo penale*” l'attività di giornalista e teleoperatore è sottoposto al controllo ed alle direttive del Direttore di Testata.

45. Coerentemente con la tutela di interessi di carattere costituzionale il direttore di testata assume un ruolo di garanzia ed indipendenza “*preposto alla definizione degli orientamenti e degli specifici contenuti*” del giornale e

contenuta risulta essere *“la soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano od un periodico dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica”* (Cass. Civ. Lav. 25 novembre 2010, n. 23925).

46. Secondo la giurisprudenza la soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale è contenuto nei limiti delle direttive originariamente impartite oltre che delle garanzie costituzionali del pluralismo e dell'informazione (Cass. Civ., 4 settembre 2000 n. 11596). La posizione del direttore beneficia, quindi, di un ruolo di autonomia dalla stessa Società editrice.

47. Orbene, tutto questo consente di evidenziare come nel caso in specie la qualità di subordinazione del rapporto del sig. Tommaso D'Alonzo non sia stata inficiata dall'assunzione della qualifica di Amministratore unico, rimanendo la sua attività subordinata al medesimo direttore. Pertanto sebbene in una forma attenuata, come tipico delle professioni intellettuali, si è conservata la caratteristica di eterodirezione del lavoratore. E' necessario rilevare inoltre come la stessa nomina del direttore di testata è, peraltro, avvenuta in tempi lontani antecedenti all'assunzione della carica societaria da parte del sig. Tommaso D'Alonzo.

48. Non si può non rilevare come, il direttore, rappresenta una cesura tra la Società ed il lavoratore che risponde, appunto, alla figura apicale della testata giornalistica.

IV. Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1 lett. a) e dell'art. 6 del D.P.R. 146/2017.

49. Sebbene l'asserita incompatibilità tra la carica di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato appare del tutto infondata occorre operare un'ulteriore considerazione.

50. Il provvedimento impugnato come si coglie dalla sua immediata lettura non contiene il benché minimo riferimento al rapporto di subordinazione che caratterizza la particolare natura dell'editoria che è stata illegittimamente ricondotta ad una fattispecie ordinaria nella quale il dipendente (nel qual caso un giornalista) è tenuto a conformarsi ai valori della proprietà (e non, invece, alla direttiva del direttore di testata).

51. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 146/17 ai fini dell'ammissione ai contributi al *Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione delle emittenti locali* si deve tener conto del numero di dipendenti compresi i giornalisti che risultino effettivamente applicati. Nel calcolo vanno considerati i lavoratori “*a tempo determinato e indeterminato*” ed i “*lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato*”.

52. Il l'art. 4 comma 1 n. 3, D.P.R. 146/17 prevede che “*almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti*” dovranno essere i lavoratori assunti, se il territorio regionale nel cui ambito è stata presentata la domanda, abbia fino a 1,5 milioni di; tra questi vanno computati tutti i dipendenti assunti alla data di presentazione della domanda ovvero anche dei lavoratori a tempo determinato e i lavoratori *part time*.

53. Nel caso del Gruppo AIR Srl i lavoratori al momento della presentazione delle istanze **erano nove**, in conformità a quanto previsto nel bando.

54. Ciò significa anche a voler espungere dal numero dei dipendenti assunti il nominativo del dipendente amministratore e quindi pur escludendo

dal computo dei dipendenti il sig. Tommaso D'Alonzo, la Società avrebbe conservato comunque il requisito minimo di ammissione affatto da quanto osservato nel provvedimento impugnato, **il requisito minimo occupazionale previsto dal D.P.R. n. 146/2017 non risulta essere venuto meno.**

55. Tale argomentazione ha trovato conferma nell'Ordinanza, non appellata, emessa dal TAR Lazio, Sezione Terza *Ter*, n. 1904 pubblicata il 28 marzo 2019 con la quale, stante gli “*apprezzabili profili di fumus boni iuris*”, è stata accolta la domanda cautelare di una emittente televisiva sulla base della circostanza che, ai fini dell'art. 4, co. 1 lett. a) de D.P.R. 146/17, devono essere considerati “*anche dei dipendenti assunti a tempo determinato*”. Si precisa inoltre come la norma regolamentare consideri le unità lavorative ai fini dell'accesso; le diverse qualificazioni lavorative rilevano, come illustrato nel ricorso introduttivo, ai soli fini della quantificazione del punteggio.

Istanza cautelare

56. Sul *fumus* si rinvia a quanto precede.

57. Sul *periculum* si noti che il MISE con provvedimento del 15 aprile 2019 avente ad oggetto “*anno 2016 – Domanda di ammissione al contributo, Prot. 82201/2017, di cui al D.P.R. n.146/2017. Società GRUPPO AIR S.r.l. per il marchio TELEMEX – Regione Abruzzo(..)*” ha avviato il procedimento in autotutela di annullamento della ammissione della domanda alla procedura per l'ottenimento del contributo per l'anno 2016 e di revoca e contestuale recupero del contributo annualità 2016.

58. Il Ministero non ha quantificato il contributo che sarebbe dovuto spettare alla ricorrente per l'annualità 2017. Tuttavia, la ricorrente

rappresenta all'Ecc.mo TAR che per l'annualità 2016 è stata ammessa al contributo di **Euro 74.646,29**.

59. Sulla base di tale contributo e soprattutto sulla più che legittima aspettativa (convinzione) di percepire anche il contributo per il 2017, la ricorrente ha mantenuto gli standard informativi (due telegiornali), e contenuto gli spazi commerciali (televendite) e sottoscritto un (oneroso) contratto di prestazione con la soc. Auditel.

60. Già tali argomenti sarebbero più che idonei a comprovare il pregiudizio nella mancata erogazione del contributo per l'annualità 2017.

61. Ma vi è da considerare quanto recentemente disposto, sempre dal Ministero, nei confronti della ricorrente e che induce a ritenere **assolutamente necessaria** la proposizione della presente istanza cautelare.

62. Vi è, infatti, che **nelle ultime settimane** il Ministero, senza neppure attendere l'esito del ricorso già pendente (e la scadenza del termine decadenziale per l'impugnazione degli atti qui gravati), ha sorprendentemente avviato due procedimenti estremamente gravosi, pregiudizievoli e lesivi per la società; entrambi i procedimenti (allo stato solo avviati) si fondano sulla base delle stesse considerazioni contenute negli atti qui gravati e, segnatamente, per asserita incompatibilità tra i ruoli di amministratore e dipendente giornalista. In particolare, il Ministero ha avviato il recupero delle somme già erogate per l'annualità 2016 e pari a 37.323,15 (ovvero metà del contributo riconosciute) oltre che di non accoglimento dell'istanza di contributo per l'anno 2018.

63. Si rinvia, inoltre, alle puntali controdeduzioni che la ricorrente ha inoltrato al Ministero **senza, tuttavia, ricevere – neppure– un cenno di riscontro** (e, tantomeno, di replica) (docc. 6 e 7).

64. Allo stato, pertanto, il Ministero ha avviato una complessa procedura amministrativa, **di recupero di somma già erogata e di rigetto della domanda per la più recente annualità.**

65. Ecco, allora, che si profila l'assoluta necessità di sospendere gli effetti (anche solo con riferimento alla posizione della ricorrente) di atti – illegittimi e dannosi – che il Ministero ha assunto come parametro per l'avvio di un procedimento ancor più pregiudizievole per la ricorrente. In assenza di un provvedimento cautelare la Società sarebbe esposta, quindi, ad un grave danno conseguente non solo il mancato inserimento nella graduatoria ma anche la restituzione del contributo assegnato e già erogato relativo all'annualità 2016.

66. Dal bilancio si può desumere come gli importi di cui si discute (all'incirca oltre duecentomila Euro) che incidono, *ictu oculi*, sulla tenuta patrimoniale della ricorrente.

67. La mancata assegnazione dei contributi nonché la richiesta di restituzione della somma versata non potranno che peggiorare la già complessa realtà nella quale versa la società che si troverà nella impossibilità di mantenere i medesimi livelli occupazionali stante anche la significativa contrazione di domanda di spazi pubblicitari.

68. A questo deve essere aggiunto come il comma 1034 della Legge di Bilancio 2018 (emendato dalla Legge di Bilancio 2019 comma 1108), preveda, ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, che l'individuazione dei soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva, avvenga sulla base dei criteri previsti dal D.P.R. 146/2017. E' del tutto evidente come tale circostanza

produrrà conseguenze negative alla Società anche in sede di istanza di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze.

69. L'accoglimento dell'istanza consentirebbe di evitare le conseguenze pregiudizievoli irreversibili non solo per la Società ma anche per l'attuazione dei principi costituzionali in materia di pluralismo e informazione.

70. Con ogni più ampia riserva.

PQM

Voglia l'Ecc.mo TAR adito accogliere il presente ricorso e l'istanza cautelare.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Si producono:

1) Nota del MISE avente ad oggetto: *“Anno 2017 – Domanda di ammissione al contributo, Prot. 7478/2018, di cui al D.P.R. n. 146/2017. Società GRUPPO AIR S.r.l. per il marchio TELEMEX – Regione Abruzzo. Conferma della non ammissibilità della domanda”* datata 29 marzo 2019;

2) Decreto MISE datato 9 aprile 2019;

3) Allegato A Decreto MISE 9 aprile 2019, A;

4) Allegato A Decreto MISE 9 aprile 2019, B;

5) Reclamo presentato dal Gruppo Air Srl in data 25 gennaio 2019;

6) Controdeduzioni al provvedimento MISE del 15 aprile 2019 2 *“Avviso del procedimento in autotutela di annullamento della ammissione della domanda”* contributi 2016;

7) Controdeduzioni del Gruppo AIR srl alla “*Richiesta di interlocuzioni*” del MISE, del 16 maggio 2019.

Il presente ricorso ha valore indeterminato e si versa il c.u. di Euro 650,00.

Pescara, 28 maggio 2019

Avv. Claudio Di Tonno

Avv. Matteo Di Tonno

Relazione di notifica

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Avv. Claudio Di Tonno, iscritto all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, a ciò autorizzato con delibera di Consiglio del 27.4.2011 n. 138, , ho notificato il suesteso ricorso per motivi aggiunti al ricorso RG 3024/2019 promosso avanti al TAR Lazio, Roma a:

- **Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro in carica, legale rappresentate, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato n. 78764672498-8 presso l'Ufficio Postale di Pescara 2 in data corrispondente a quella del timbro postale previa annotazione del numero di protocollo 1187 nel Registro Cronologico

Avv. Claudio Di Tonno

Tele A57 Srl in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Rossano (CS), Piazza Grottaferrata, n. 3 e ciò ho fatto mediante spedizione di plico raccomandato n. 78764672497-7 presso l'Ufficio Postale di Pescara 2 in data corrispondente a quella del timbro postale previa annotazione del numero di protocollo 1188 nel Registro Cronologico

Avv. Claudio Di Tonno

Firmato digitalmente da

**CLAUDIO DI
TONNO**

C = IT
Data e ora della
firma: 28/05/2019
14:07:59